

Indulgenza Plenaria e remissione di tutti li peccati a tutti quelli del Collegio che nelle consuete forme visiteranno la loro Chiesa nel giorno della Presentazione di Maria Vergine, festa principale del medesimo, quale Indulgenza e festa per giuste cause fu trasferita con Breve segnato li 25 Giugno 1682 dal Ven. Servò di Dio Innocenzo XI all'altra solennità della Visitazione.

Inoltre alli medesimi si concede l'Indulgenza di sette anni e di altrettante quarantene visitando l'accennata Chiesa nelle solennità dell'Annunciazione, Assunzione, Natività e Presentazione della Beatissima Vergine.

Sessanta giorni d'Indulgenza ogni volta che assisteranno alle Messe o altri divini Uffizii nella detta loro Chiesa, o interverranno alle Congregazioni del Collegio sì pubbliche che private in qualsivoglia luogo si facciano; quando riceveranno i poveri in ospizio; tutte le volte che si interporranno per la pace fra i nemici, ogni volta che accompagneranno al sepolcro i cadaveri dei loro colleghi o di altri fedeli defonti.

Parimenti ogni volta che faranno qualsivoglia opera di pietà e carità e specialmente se interverranno a qualunque Processione da farsi con licenza dell'Ordinario, ogni volta che accompagneranno il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, sì nelle Processioni, come quando si porta agl'infermi ovvero in qualsivoglia luogo, ed in qualsivoglia modo che si porterà, ed essendo impediti di ciò fare, al segno della campana per le dette Processioni reciteranno un *Pater Noster* ed un' *Ave Maria* per tutte e ciascuna di dette azioni si concedono sessanta giorni d'Indulgenza.

Come finalmente si concede la stessa Indulgenza di sessanta giorni ogni volta che diranno cinque *Pater* ed *Ave* per le anime de' loro colleghi defonti, o ridurranno qualche sviato alla strada della salute, ed insegneranno agli ignoranti li precetti di Dio e quelle cose che sono necessarie all'eterna salute.

Tutte le sudd. Indulgenze sono state benignamente confermate dalla Santità di N. S. Benedetto PP. XIV felicemente regnante con suo speciale rescritto delli 17 Maggio 1756 che conservasi in Archivio.

Inoltre nel detto Rescritto si è degnata la Santità Sua concedere in perpetuo a tutti li Caudatarii presenti e futuri ascritti e da ascriversi al Collegio, l'Indulto personale dell'Altare Privilegiato per due giorni della settimana a condizione però di non prendere per simile grazia elemosina maggiore della manuale e purchè adempiano a quelli obblighi, che gli corrono verso la loro Chiesa o Collegio.

Die 4 Septembris 1756 Sanctissimus Dominus Noster Benedictus PP. XIV praefatum Indulgentiarum Summarium approbari publicari typisque mandari posse benigne annuit.

F. J. CARD. PORTOCARRERO PRAEF.
A. E. Vicecomes Secret.

XIII.

Sommario delle Indulgenze che la Santità di Nostro Signore Papa Clemente XIII concede alle Corone, Rosarj, Croci e Medaglie benedette in occasione delle Canonizzazioni de' Santi Giovanni Canzio Sacerdote secolare, Giuseppe Calasanzio Fondatore dei Cherici Regolari delle Scuole Pie, Giuseppe da Copertino Sacerdote professo de' Padri Minori Conventuali, Girolamo Emiliani Fondatore de' Cherici Regolari della Congregazione di Somasca, Serafino da Monte Granaro, detto d'Ascoli, Laico professo de' Minori Cappuccini, e Giovanna Francesca Fremiot de Chantal Fondatrice delle Monache della Visitazione.

Chi sarà solito dire, una volta almeno la settimana, la Corona del Signore o della Beatissima Vergine, o il Rosario, o la sua terza parte, o l'Ufficio Divino, o piccolo della Madonna, o de' Morti, ovvero i sette Salmi Penitenziali o Graduali, o pure avrà il costume d'insegnare la Dottrina Cristiana, o di visitare i carcerati, o gl'infermi di qualche Spedale, o di sovvenire i poveri, o d'intervenire alla Messa, o di dirla essendo Sacerdote, se veramente pentito, confessato da Confessore approvato dall'Ordinario, si comunicherà in qualsivoglia degl'infrascritti giorni, cioè Natale del Signore, Epifania, Risurrezione, Ascensione, Pentecoste, festa della Santissima Trinità e *Corpus Domini*, festa della Purificazione, Annunciazione, Assunzione e Natività della Beatissima Vergine, Natività di S. Giovanni Battista, festa de'Ss. Apostoli Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Filippo e Giacomo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Giuda, e Mattia, o pure nella festa di S. Giuseppe Sposo della Beata Vergine, o nel giorno di ciascheduno de'suddetti sei Santi nuovamente canonizzati, o nella festa d'ogni Santo, e divotamente pregherà Dio per l'estirpazione dell'eresie, e propagazione della Fede Cattolica, e per la pace e concordia de' Principi Cristiani, e per altri bisogni di Santa Chiesa, conseguirà l'Indulgenza Plenaria, e la remissione de' suoi peccati.

Chi digiunerà la vigilia di ciascheduno de' suddetti sei Santi, e confessato si comunicherà nel giorno della di loro festa, e pregherà come sopra, acquisti ogni volta l'Indulgenza Plenaria.

Chi pentito de'suoi peccati con proposito di emendarsi visiterà in un istesso giorno sette Chiese a sua elezione, e dove sette Chiese non sieno, visiterà quelle Chiese che vi sono, e dove ve ne sia una sola, visiterà tutti gli Altari di essa, similmente pregando per l'estirpazione dell'eresie ec. una volta l'anno guadagni l'Indulgenze delle sette Chiese di Roma.

Chi penserà divotamente a qualche Mistero della Passione di Nostro Signore, e a riverenza della medesima Passione bacierà umilmente la terra sette volte, in quel giorno acquisterà l'Indulgenza della Scala Santa, e ciò una sol volta l'anno.

Chi farà un atto di pentimento vero de'suoi peccati con fermo proposito di emendarsene, o eserciterà qualche atto di virtù ad esempio de'suddetti Santi, guadagni ogni volta sette anni d'Indulgenza, ed altrettante quarantene.

Chi leggerà, o sentirà leggere qualche capitolo della vita de' suddetti sei Santi, o visiterà il di loro Altare, o venererà la di loro Immagine, pregando per l'esaltazione di Santa Chiesa, e per la conversione de' peccatori, guadagni ogni volta cento giorni d'Indulgenza.

Chi farà qualche limosina a'poveri, o pure Pistruirà, o farà istruire nelle cose, che appartengono alla Fede, e a'buoni costumi, acquisti ogni volta cento giorni d'Indulgenza.

Chiunque s'eserciterà nella divozione del SS. Sacramento dell'Altare, o della Beata Vergine, meditando quel Mistero, e i beneficj, che a noi ne derivano; ovvero compatendo ai dolori, che senti la Beatissima Vergine per la Passione e Morte del suo Figliuolo, o in altra forma venerando il SS. Sacramento, e pregando per li bisogni della Santa Chiesa, guadagni ogni volta cento giorni d'Indulgenza.

Chi al suono della campana di qualche Chiesa la mattina, la sera, e al mezzo giorno reciterà divotamente le solite preci *Angelus Domini* ec. o non sapendole, un *Pater noster* ed un' *Ave Maria*, o parimente suonando il segno per li morti, reciterà il Salmo *De profundis*, o non sapendo detto Salmo, dirà un *Pater noster* ed un' *Ave Maria*, conseguisca cento giorni d'Indulgenza.

Chi stando in Roma o nel suo Distretto per lo spazio di venti miglia, per legittimo impedimento non potrà essere presente alla Benedizione solenne, che il Sommo Pontefice suol dare nel giorno di Pasqua e dell'Ascensione, se confessato e comunicato pregherà per l'estirpazione dell'eresie ec., acquisterà l'Indulgenza, come se fosse presente, la

quale Indulgenza conseguirà parimente chi sarà fuori di Roma, e di tal Distretto, in qualsivoglia luogo si sia, benchè egli non sia impedito, facendo le cose suddette.

Chiunque in articolo di morte raccomanderà divotamente a Dio l'anima sua invocando il SS. Nome di Gesù colla bocca, e non potendo, col cuore, pentito veramente, e come sopra confessato e comunicato, o non potendo, contrito almeno, conseguirà la remissione di tutti li peccati, e l'Indulgenza Plenaria.

Ciascuna delle sopraddette Indulgenze potrà applicarsi per modo di suffragio alle anime del Purgatorio.

Per acquistare le sopraddette Indulgenze basta avere una Corona o Medaglia ec. benedetta da Sua Santità con le medesime Indulgenze, o pure benedetta da altri per facoltà loro concessuta dalla stessa Santità Sua, facendo gli atti prescritti come sopra, benchè peraltro si dovessero fare per obbligo.

Comanda Sua Santità, che nella distribuzione ed uso di queste Medaglie, Corone ec. si osservi il Decreto della fel. mem. di Alessandro VII stampato sotto li 6 Febbraro 1657, cioè che le Medaglie, Corone ec. benedette con le sopraddette Indulgenze non passino la persona di quelli, a'quali saranno concesute, o a'quali da questi saranno distribuite per la prima volta, e che non possino prestarsi ad altri, o darsi precariamente, altrimenti perdano l'Indulgenze che hanno, e che perdendosene una, non se ne possa sostituire in suo luogo un'altra.

Sua Santità proibisce la stampa di queste Indulgenze in ogni altro luogo fuori di Roma, senza l'espressa licenza della Sacra Congregazione delle Indulgenze.

Stefano Borgia Segretario.

Sommario delle Indulgenze che si possono acquistare dai Fratelli e Sorelle della Congregazione della Santissima Comunione Generale di Roma, eretta nell' Oratorio della Santissima Vergine della Pietà e di S. Francesco Saverio, diretta da' Padri della Compagnia di Gesù; alcune delle quali sono anche per tutti i fedeli dell' uno e dell' altro sesso, per benigna concessione di diversi Sommi Pontefici, fra' quali dal felicemente regnante Clemente XIII, e per essere la medesima nell' anno 1611 stata aggregata alla Prima Primaria Congregazione sotto il titolo della Annunciazione di Maria Vergine canonicamente eretta nel Collegio Romano; approvato dalla Sacra Congregazione delle Indulgenze e S. Reliquie sotto li 19 Decembre 1758 anno I del pontificato di PP. Clemente XIII felicemente regnante.

(I documenti originali di queste Indulgenze si conservano nell' Archivio del sopradetto Santo Oratorio.)

Indulgenze Plenarie perpetue

1.º Tutti li Fratelli e Sorelle di questa Congregazione ed Oratorio acquistano Indulgenza Plenaria e remissione di tutti i loro peccati, nel giorno del loro ingresso nella Congregazione, se veramente pentiti e confessati riceveranno il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia in detto Oratorio o in altra Chiesa dove potranno.

2.º In punto di morte acquisteranno la stessa Indulgenza Plenaria se veramente pentiti e confessati riceveranno la Santissima Comunione; o non potendo ciò fare, se almeno veramente contriti invocheranno con la lingua, se possono, il Nome Santissimo di Gesù, e non potendo con la lingua, lo invocheranno col cuore.

3.º Acquisteranno la stessa Indulgenza nei giorni del Santissimo Natale, dell' Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo, della Annunciazione, Assunzione, Concezione, e Natività di Maria Vergine Santissima, se veramente pentiti e confessati riceveranno la Santissima Eucaristia in detto Oratorio, o in altra Chiesa, o Oratorio, pregando Dio per la concordia fra' Principi Cristiani, esaltazione di S. Madre Chiesa, ed estirpazione delle eresie.

4.º Acquisteranno la stessa Indulgenza nel giorno della Dedicazione di S. Michele Arcangelo dai primi vesperi sino al tramontar del sole

di detto giorno, se veramente pentiti, confessati e comunicati visiteranno divotamente l' Oratorio sopradetto, pregando come sopra.

5.º Acquisteranno la stessa Indulgenza ogni settimana una volta in quel giorno, in cui si sogliono radunare in Congregazione ai loro spirituali Esercizi, se pentiti e confessati si comunicheranno in qualunque Chiesa a loro piacere, e visiteranno il sudetto Oratorio pregando Dio come sopra. E perchè spesso accade che li Fratelli si radunano più volte la settimana alla Congregazione, sarà però in arbitrio di ciascheduno de' Fratelli di eleggersi il giorno della settimana per l' acquisto della medesima Indulgenza, purchè in quel giorno compisca le opere ingiunte già dette di sopra. In tal caso però sarà bene che li Fratelli si uniscano a prendere la medesima tutti in un giorno, secondo la direzione del Padre Prefetto dell' Oratorio.

6.º Acquisteranno la medesima Indulgenza, quando li medesimi Fratelli e Sorelle essendo infermi, e visitati dal Padre Direttore della Congregazione, ed animati dal medesimo a soffrire gl' incomodi del male, ed accettare ancora la morte quando fosse volontà di Dio, reciteranno innanzi ad un Crocifisso *tre Pater e tre Ave Maria* almeno, secondo l' intenzione di S. Madre Chiesa, ricevuta però in quel giorno la Santissima Comunione, e questa gli sarà applicata dal medesimo Padre Direttore.

7.º Acquisteranno la sudd. Indulgenza una o due volte all' anno, quando parimenti una o due volte l' anno a loro piacere, con la direzione d' un prudente Direttore faranno la Confessione generale, o dal primo uso di ragione, o dall' ultima Confessione, e dopo la medesima riceveranno il Santissimo Sacramento dell' Altare o nel sud. Oratorio, o in qualunque altra Chiesa, o Oratorio, o Cappella, secondo la loro divozione, e opportunità, pregando come sopra.

8.º La santa memoria di PP. Benedetto XIV nel suo Breve che comincia *Praeclaris Romanorum Pontificum* dato in Roma li 24 Aprile 1748, ed inserito nuovamente nella Aurea Bolla, concede, che tutte le Messe celebrate tanto da' Sacerdoti Secolari che Regolari, all' altare dell' Oratorio della Congregazione per l' anima de' Fratelli e Sorelle della medesima suffraghino per le anime loro nella stessa maniera, come se fossero celebrate all' Altare Privilegiato, ed inoltre che celebrando li Sacerdoti Fratelli della Congregazione la Messa a qualsisia Altare ed in qualsisia Chiesa per l' anima dei loro Confratelli, abbia l' istesso effetto come sopra. Lo stesso Sommo Pontefice con suo special rescritto spedito li 18 febbrajo 1754 di nuovo dichiarò benignamente l' Altare dell' Oratorio privilegiato quotidiano perpetuo per l' anime dei Fratelli e Sorelle della Congregazione.

*Indulgenze non perpetue, non Plenarie, o siano parziali
di sette anni e sette quarantene.*

1.º Tutti i Fratelli e Sorelle della nostra Congregazione acquisteranno la sud. Indulgenza accompagnando alla sepoltura il cadavere di qualche loro Fratello, o di qualunque fedel Cristiano.

2.º Se all'udir il segno della campana o per l'agonia o per la morte di alcun fedel Cristiano, genuflessi, quando non siano infermi, reciteranno un *Pater* ed un' *Ave Maria*, pregando Dio o per l'infermo, o per il morto.

3.º Quando interverranno alle Congregazioni pubbliche o private, o ai Divini Offizi, o ai sentimenti spirituali, o esortazioni, o a quelle preghiere, ed Offizi che verranno ordinati dal Direttore, o suo Vicario, per suffragio dei Fratelli o altri fedeli defonti.

4.º Se nei giorni feriaty ascolteranno divotamente la S. Messa.

5.º Se la sera, o prima d'andare al riposo, esamineranno diligentemente la loro coscienza.

6.º Se visiteranno i poveri infermi tanto Fratelli dell'Oratorio, che ogni altro fedele, o negli spedali pubblici, o nelle case private, come pure se visiteranno anche i carcerati.

7.º Se riconcilieranno fra loro i nemici.

Sappiano tutti i Fratelli e Sorelle della Congregazione dell'Oratorio, che una volta ascritti alla sud. Congregazione, se mai dovessero per sempre, o per qualche tempo allontanarsi da Roma, potranno acquistare le sopradette Indulgenze, tanto Plenarie, che di sette anni, in qualunque luogo si trovino visitando però una Chiesa di quel luogo a loro piacere, e come potranno, adempiendo le opere ingiunte per l'acquisto delle medesime, e pregando Dio come sopra, eccettuata però l'Indulgenza Plenaria posta al numero 4.º

8.º Se confessati e communicati visiteranno divotamente l'Oratorio della Congregazione nel Giovedì Santo, nella Domenica in Albis, nel giorno di S. Tommaso Apostolo, e nel Lunedì, Martedì, e Mercoledì dopo la Domenica detta di Sessagesima, pregando Dio come sopra per li bisogni di S. Madre Chiesa.

Indulgenza perpetua di giorni trecento.

1.º Tutti li Fratelli e Sorelle della Congregazione acquisteranno la sud. Indulgenza, se interverranno alle Messe ed ai Divini Offizi, che sogliono celebrarsi nell'Oratorio, o si confesseranno e comunicheranno due volte ogni mese.

2.º Se albergheranno qualche povero o bisognoso per l'amor di Dio.

3.º Se comporranno liti o inimicizie, o almeno saranno cagione, o procureranno che si componano.

4.º Se ammoniranno cristianamente, e correggeranno coloro che bestemmiano, o prendono in vano il Santissimo Nome di Dio, o proferiscono parole oscene, o ridurranno nella strada dell'eterna salute qualche deviato.

5.º Se si ritroveranno presenti in quei luoghi, nei quali è costume insegnarsi le cose appartenenti alla nostra santa fede.

6.º Se disporranno, ed ajuteranno ad una buona morte li moribondi; o si impiegheranno in qualsivoglia modo per la salute eterna delle anime insegnando agli ignoranti ciò che appartiene alla loro eterna salute.

7.º Se con astinenze ed altre ragionevoli mortificazioni affiggeranno il loro corpo.

Indulgenze perpetue di giorni duecento.

1.º Tutti li Fratelli e Sorelle della Congregazione acquisteranno la sud. Indulgenza, se indurranno qualcheduno dei fedeli a confessare li suoi peccati, ed a prendere il Santissimo Sacramento della Eucaristia, o a sentire la parola di Dio.

2.º Se interverranno alle Processioni che si fanno dalla nostra Congregazione con licenza de' superiori.

3.º Se visiteranno li poveri infermi nei pubblici Spedali, ed in qualche maniera daranno a' medesimi aiuto.

4.º Se visiteranno li carcerati, e consoleranno li medesimi.

5.º Se accompagneranno alla sepoltura li cadaveri de' Fratelli della Congregazione, o di qualunque altro fedel cristiano.

6.º Se accompagneranno divotamente il Santissimo Sacramento, si nelle Processioni, come quando si porta agl'infermi, e faranno orazione innanzi al medesimo.

7.º Ogni volta che interverranno al sacrificio della Messa, o alle prediche, o quando al suono della campana reciteranno l' *Ave Maria*.

8.º Quando reciteranno divotamente l'Offizio di Maria V. Santissima, o la di Lei Corona, o Rosario, o per la conversione de' peccatori reciteranno la Corona delle cinque Piaghe di Gesù Cristo, o li sette Salmi Penitenziali.

9.º Finalmente ogni volta, che visiteranno l'Oratorio sopradetto, o faranno qualche opera di pietà, o di divozione o di carità. Tutte le volte che faranno le sopradette opere acquisteranno la sopradetta Indulgenza di giorni duecento.

Indulgenze delle Chiese Stazionali di Roma.

Tutti li Fratelli e Sorelle della Congregazione acquisteranno le sopradette Indulgenze delle Chiese Stazionali di Roma tanto dentro quanto fuori delle mura di essa, visitando nei giorni qui sottodescritti qualche Chiesa de' Padri della Compagnia di Gesù, e per conseguenza anche l'Oratorio sopradetto; recitando però sempre *sette Pater e sette Ave Maria*.

Li giorni delle Stazioni sono li seguenti

Tutti li giorni della Quadragesima.

La Domenica di Risurrezione, e tutti li altri giorni della settimana, inclusive la Domenica in Albis.

Giorno della Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo.

La Vigilia di Pentecoste.

La Domenica, e tutta la settimana di Pentecoste.

Le quattro Domeniche dell'Avvento.

La notte del Santissimo Natale di Nostro Signore Gesù Cristo.

Nella Messa in aurora di detta solennità.

Nel giorno medesimo del Santissimo Natale.

La festa di S. Stefano Protomartire.

La festa di S. Giovanni Evangelista.

La festa de' Santi Innocenti.

La Circoncisione di Nostro Signore Gesù Cristo.

L'Epifania.

La Domenica di Settuagesima.

La Domenica di Sessagesima.

La Domenica di Quinquagesima.

Tutti li giorni dei quattro Tempi dell'anno.

Le sopradette Indulgenze Stazionali si possono acquistare dai Fratelli e Sorelle della Congregazione anche fuori di Roma nella maniera che si è detto di sopra delle Indulgenze Plenarie, e di *sette anni e sette quarantene*, visitando però la Chiesa della Compagnia, e non essendovi questa, altra Chiesa o Oratorio a loro piacere.

Si avverte poi per consolazione e vantaggio spirituale di tutti li ministri e serventi della Congregazione ed Oratorio, benchè non ascritti alla medesima, che nel tempo che puntualmente presteranno il loro servizio, possono acquistare tutte le sopradette Indulgenze sì Plenarie che Parziali, ed anche quelle che si concedessero in appresso, purchè adempiscano le sopradette opere ingiunte.

*Indulgenze Plenarie perpetue
non solo per li Fratelli e Sorelle della Congregazione
ma per tutti li fedeli Cristiani.*

1.º Tutti li fedeli Cristiani dell'uno e dell'altro sesso acquisteranno la suddetta Indulgenza Plenaria, se pentiti, confessati, e ricevuta la Santissima Communion, divotamente visiteranno il sopradetto Oratorio nella Domenica fra l'ottava della festa del Santissimo Corpo di Nostro Signore Gesù Cristo, e nella Domenica detta di Passione dai primi vesperi sino al tramontar del sole di detti giorni; pregando Iddio per la concordia fra' Principi Cristiani, per l'esaltazione di S. Madre Chiesa, per l'estirpazione delle eresie.

2.º Li medesimi acquisteranno la stessa Indulgenza, se pentiti, confessati e comunicati come sopra; visiteranno divotamente l'Oratorio nel giorno del titolo principale del medesimo; che è la Madonna Santissima della Pietà, che presentemente è destinata la Domenica seconda di Maggio, pregando Dio come sopra.

3.º L'acquisteranno similmente nel giorno del Titolo meno principale, che è S. Francesco Saverio, ed è fissato nella Domenica fra l'ottava del medesimo Santo, pregando Dio come sopra.

Queste due Indulgenze Plenarie per concessione dei Sommi Pontefici, rimangono nel suo vigore, ancorchè per maggior comodo del popolo, o per qualche altro motivo si dovessero trasferire le dette due feste ad altri giorni, ed anche in altra Chiesa della Compagnia, purchè ciò si faccia col consenso del Padre Prefetto della Congregazione.

4.º Acquisteranno la stessa Indulgenza quando ben pentiti e confessati si comunicheranno in quei giorni ed in quelle Chiese, nelle quali una volta il mese si fanno le Communioni generali, secondo il laudabile costume introdotto dalla sud. Congregazione, con special concorso del popolo Cristiano.

Sappiano per ultimo che tutte e singole sopradette Indulgenze tanto Plenarie che Parziali finora concesse, tanto per loro medesimi, quanto per li fedeli Cristiani, si possono applicare in suffragio di tutti li fedeli defonti.

Sanctissimus Dominus Noster Clemens PP. XIII previo examine duorum Consultorum hujus Sacrae Congregationis sanavit quascumque nullitates Indulgentiarum Congregationi Oratrici quancumque concessarum hactenus fortasse ex insertis clausulis in enunciatis Brevibus san. mem. Pauli V et Clementis XI contentis,

et quatenus opus sit easdem Indulgentias de novo concessit, benigneque impressioni supra enunciati Summarii annuit, quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus. Datum die Audientiae Sanctissimi 19 Decembris 1758.

A. E. Vicecomes Sac. Congr. Indulg. Secr.

XV.

Sommario delle Indulgenze concesse in addietro dalla S. Sede a quelli che si esercitano nell'opera santa della Dottrina Cristiana nella città e diocesi di Bologna.

Indulgenze Plenarie con obbligo di confessione e comunione.

1.° Nel dì dell'ingresso, o nella Congregazione Generale a confratello o in alcuna delle particolari scuole di Dottrina ed operario tanto in Città che nella Diocesi.

2.° A tutti i sudd. in punto di morte (notisi che la sa. me. di Gregorio XIII concedè queste sudd. Indulgenze anche ai soli contriti e confessati).

3.° Nel giorno della festa del Santo titolare o della Chiesa in cui è eretta la Congregazione Generale, o di quella in cui è eretta la scuola di Dottrina, a quelli che visiteranno la sudd. Chiesa.

4.° La Domenica quarta di Quaresima comunicandosi nella Chiesa della Congregazione Generale o della rispettiva scuola di Dottrina.

5.° La Domenica della Santissima Trinità nel modo sudd.

6.° Così pure nella Domenica quarta di Ottobre.

7.° Ancora nel giorno de' SS. Innocenti.

Indulgenze parziali di cento anni.

8.° Ai Congregati della Congregazione Generale ogni volta che escono per le visite o generali o particolari sì in città che nella Diocesi.

9.° Ogni volta che si radunano per gli esami dei cavalieri o principesse della Dottrina, così pure per l'esame dell'Imperatore o Regina.

10.° Agli operarii delle rispettive scuole (che insegnano) ogni Domenica la Dottrina Cristiana, che nelle Chiese loro tanto in Città che nella Diocesi.

D'anni quattordici.

11.° A tutti quelli che procureranno di condurre gente di qualunque età, e condizione alle scuole di Cristiana Dottrina.

D'anni dieci.

12.° Ai Congregati, o operarii due volte l'anno in due giorni a loro arbitrio ne' quali si confessino e si comunichino, ed applichino a se stessi la predetta Indulgenza.

D'anni sette ed altrettante quarantene.

13.° Una volta al mese a tutti i Congregati ed operarii, che costumino ogni mese confessarsi e comunicarsi.

14.° Ai maestri di scuola che nei dì festivi insegnano la Dottrina Cristiana in qualche Chiesa procurando, quanto è da loro, di condurre ivi i suoi scolari, oltre quella del num. 10.°.

D'anni cinque.

15.° A tutti quelli che sono frequenti alle scuole di Cristiana Dottrina o per insegnarla, o per impararla, ogni volta che si confessano e comunicano nelle feste della B. V. Maria.

D'anni tre.

16.° Ai sudd. nei sudd. giorni anche solamente confessandosi.

17.° Ai Congregati ed operarii che accompagnano alla sepoltura il cadavere d'un rispettivo Confratello, o che assistono alle Essequie o Anniversarii per le anime dei sudd. pregando per le anime loro.

Di duecento giorni.

18.° A tutti quelli che procureranno che i fanciulli o serventi loro soggetti vadano ad imparare la Dottrina.

19.° Ai Congregati ed operarii che assisteranno alle dispute nelle rispettive Dottrine.

20.° A chiunque studierà per mezz'ora a fine di rendersi abile per insegnare la Dottrina.

21.° A qualunque Congregato od operario che assista in qualche modo al buon regolamento delle rispettive scuole di Dottrina.